

Più facile la maternità surrogata all'estero

11 Febbraio 2021 | Autore: [Carlos Arija Garcia](#)



Secondo la Cassazione, non è punibile chi svolge la pratica in modo integrale in un Paese in cui è legale.

Sì alla maternità surrogata all'estero senza essere perseguibili in Italia se nel Paese a cui la coppia si rivolge è ammessa questa pratica. Lo ha confermato la Cassazione con una sentenza appena depositata [1].

La Suprema Corte si è pronunciata sul caso di una coppia che si era recata in Ucraina per incontrare una donna disponibile ad una gestazione «su commissione» con un apposito contratto di maternità surrogata depositato. La donna ucraina aveva accettato di ricevere nel suo utero un ovulo fecondato in laboratorio e di portare avanti la gravidanza.

Nove mesi dopo, sono nati due gemelli a Kiev, dovutamente registrati all'ufficio anagrafe del Comune ucraino. Dopodiché, i genitori biologici hanno chiesto la trascrizione dell'atto di nascita nei registri del Comune originario della donna italiana.

Ed è a quel punto che la vicenda è finita in tribunale. In primo grado, il giudice ha deciso che non era il caso di procedere contro la coppia, dato che se di reato si dovesse parlare, si sarebbe consumato nella capitale ucraina.

Di avviso diverso il pubblico ministero, che si è rivolto alla Cassazione sostenendo che in Italia la pratica della maternità surrogata è vietata.

Non restava che attendere il parere della Cassazione. E gli ermellini si sono pronunciati sostenendo che, affinché sia applicabile la legge italiana richiamata dal pubblico ministero, «occorre che l'azione o l'omissione si sia realizzata, in tutto o in parte, in territorio italiano». Inoltre, se il reato è stato commesso solo in parte in Italia, per essere punibile c'è bisogno sia riconducibile all'altra parte del reato commessa all'estero.

In conclusione: se una coppia si rivolge all'estero per una pratica di maternità surrogata e la condotta che in Italia viene ritenuta illecita si consuma integralmente in territorio straniero, la coppia non è punibile.

L'importante, però, è che nel Paese in cui si svolge la pratica in modo integrale la maternità surrogata sia legale.

In altre parole: non è punibile una coppia che va in un Paese dove fare un figlio su commissione è legale, avvia in quello Stato la pratica, avviene lì la fecondazione ed è lì che si porta avanti la gravidanza e vengono registrati i bambini dopo il parto.

In passato, le Sezioni Unite della Cassazione avevano stabilito con fermezza che «la maternità surrogata offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» [2].

Va ricordato che la maternità surrogata consiste nell'impiantare un embrione in una donna che si impegna a consegnare il figlio alla coppia committente subito dopo il parto. La pratica è ammessa in alcuni Stati esteri a condizione che la donna che porta avanti la gravidanza lo faccia soltanto per finalità altruistiche. Non mancano, però, gli Stati in cui la maternità surrogata viene accettata anche a pagamento. La pratica viene richiesta sia da coppie omosessuali maschili sia da quelle eterosessuali in cui la donna non riesce a portare a termine la gravidanza. Se questa pratica, come detto, avviene in modo integrale all'estero, la giustizia italiana non può punire i committenti per mancanza di giurisdizione.

note

[1] Cass. sent. n. 5198/2021.

[2] Cass. SS.UU. sent. n. 12193/2019.

(da www.laleggepertutti.it)